

7 luglio 2026

Violenza domestica, inerzia giudiziaria e vittimizzazione secondaria:

la Corte EDU torna a condannare l'Italia

di MARTA PICCHI

Con la sentenza in commento, la Corte europea dei diritti dell'uomo torna a censurare l'Italia per la gestione giudiziaria di un caso di violenza domestica, ravvisando la violazione degli artt. 3 e 8 CEDU. La pronuncia si colloca nel solco di una giurisprudenza ormai significativa – da *Talpis* a *Landi*, *De Giorgi*, *I.M. e altri* e *Scuderoni* – ma presenta un profilo ulteriore di particolare rilievo: la trasformazione degli strumenti di protezione, quando non adeguatamente calibrati e periodicamente rivalutati, in un fattore di aggravamento della condizione delle vittime.

Il caso riguardava una madre e i due figli minori, che avevano denunciato condotte di violenza fisica, psicologica, economica e sessuale poste in essere dall'ex convivente e padre dei minori. Dopo la denuncia, le autorità avevano disposto il collocamento della donna e dei figli in una struttura protetta. La Corte riconosce che la reazione iniziale delle autorità era stata tempestiva: la collocazione in casa rifugio aveva consentito, nell'immediato, di prevenire il rischio di ulteriori episodi di violenza (§§ 78-82). Tuttavia, proprio qui si apre il nucleo critico della sentenza.

Secondo la Corte, la misura protettiva non può essere valutata solo nella sua utilità iniziale, ma deve restare, nel tempo, adeguata e proporzionata. Nel caso di specie, la permanenza in struttura si era protratta per oltre tre anni, con significative limitazioni alla libertà quotidiana della madre e dei figli: regole restrittive, compressione della vita sociale e ricreativa dei minori, permanenza in spazi ridotti, impossibilità di ricostruire una dimensione familiare ordinaria. La Corte osserva che, così facendo, il peso principale della protezione era ricaduto sulle vittime, mentre il presunto autore delle violenze non risultava destinatario di misure equivalenti, quali ordini di allontanamento, divieti di avvicinamento o misure economiche di mantenimento (§§ 87-90).

La condanna dell'Italia riguarda anche l'ineffettività dell'indagine penale. Particolarmente severo è il giudizio della Corte sulla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, nella quale la minaccia con il coltello era stata ridotta a un "brutto scherzo", le percosse sui figli qualificate come misure disciplinari e la violenza sessuale letta attraverso un argomento stereotipato sul consenso femminile (§§ 92 e 96). La Corte afferma che simili motivazioni riflettono una cultura sessista e stereotipata che deve rimanere fuori dalle aule giudiziarie. Il rilievo della Corte è particolarmente significativo perché investe non soltanto il linguaggio, ma il presupposto culturale della valutazione compiuta dal pubblico ministero: l'idea che, nei rapporti intimi, il dissenso femminile possa presentarsi come una resistenza "normale" e che l'uomo sia, in qualche misura, chiamato a vincerla. Una simile impostazione non si limita a svalutare la parola della denunciante, ma altera il criterio stesso con cui viene apprezzata la violenza sessuale, trasformando il consenso da condizione positiva e libera dell'atto sessuale in un ostacolo che l'uomo potrebbe legittimamente superare. Proprio perché contenuta in una richiesta di archiviazione, tale rappresentazione stereotipata ha operato come filtro preliminare della tutela penale, incidendo sull'effettività dell'indagine e sulla capacità dello Stato di offrire una risposta proporzionata alla violenza domestica e sessuale denunciata. Il confronto con *J.L. c. Italia* consente di cogliere il passo ulteriore compiuto da *Ubeda*: mentre in quel caso la Corte aveva censurato il linguaggio di una decisione penale idoneo a riprodurre stereotipi sessisti e a svalutare la violenza di genere, qui la censura investe la fase, ancora più anticipata, delle determinazioni del pubblico ministero, mostrando che la vittimizzazione secondaria può prodursi già quando la denuncia viene letta attraverso l'idea che la libertà sessuale della donna tolleri una quota fisiologica di resistenza da superare.

Sul versante civile e minorile, la Corte censura l'inerzia del Tribunale per i minorenni. La madre aveva chiesto l'affidamento esclusivo, la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre, l'autorizzazione a trasferirsi in Francia con i figli e la determinazione del mantenimento. La decisione definitiva sulla responsabilità genitoriale è intervenuta solo dopo tre anni, senza affrontare compiutamente le altre domande. Ancora più grave, per la Corte, è l'assenza di una reale valutazione delle allegazioni di violenza domestica: le decisioni interne, persino quella finale, non contenevano

un esame serio delle dichiarazioni della madre e dei figli, né una ponderazione effettiva del loro interesse superiore (§§ 113-120 e 122-130).

La pronuncia è dunque importante perché mostra come la vittimizzazione secondaria possa prodursi non solo nel processo penale, attraverso domande, argomenti o decisioni intrisi di stereotipi, ma anche nei procedimenti civili e minorili, quando la violenza denunciata viene ignorata o neutralizzata. La vittima è allora costretta a ripetere il proprio racconto senza che esso diventi davvero rilevante per la decisione; resta protetta solo formalmente, ma di fatto sopporta l'onere della protezione; vede prolungarsi l'incertezza sulla propria vita familiare, sulla residenza, sul mantenimento e sulla sicurezza dei figli.

Questo profilo emerge con particolare forza nell'opinione concorrente della giudice *Adamska-Gallant*, secondo cui il caso offriva alla Corte l'occasione per affermare espressamente che la vittimizzazione secondaria può derivare anche dall'azione – o dall'inerzia – del giudice civile e minorile. Una prospettiva, questa, pienamente coerente con la *Convenzione di Istanbul* e con le indicazioni *GREVIO*: la protezione delle vittime di violenza domestica deve essere integrata, effettiva e non frammentata tra giurisdizioni. La vittimizzazione secondaria, in questa prospettiva, non nasce soltanto da un atto processuale offensivo o da un linguaggio stereotipato, ma anche dall'insieme delle omissioni istituzionali che impediscono alla vittima e ai figli di uscire dalla condizione di dipendenza, incertezza e sospensione prodotta dalla violenza.

La sentenza in commento consegna, quindi, un monito netto al sistema italiano. Non basta predisporre strumenti normativi astrattamente idonei; occorre che essi siano usati tempestivamente, in modo coordinato e con uno sguardo capace di cogliere la complessità della violenza domestica. La casa rifugio è strumento essenziale di protezione, ma non può diventare una misura sostitutiva dell'intervento sull'autore della violenza né una condizione di sospensione prolungata della vita delle vittime. Quando ciò accade, la protezione rischia di rovesciarsi nel suo contrario: non liberazione dalla violenza, ma ulteriore istituzionalizzazione della sofferenza.